

(N. 1979)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SANSONE e PICARDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 APRILE 1962

Fissazione della data di decorrenza per l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 4 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, in favore del personale degli Organi dell'alimentazione inquadrato con legge 6 marzo 1958, n. 199.

ONOREVOLI SENATORI. — Vi è noto che la legge 15 febbraio 1958, n. 46, recante norme relative al trattamento di quiescenza del personale statale, all'articolo 4 dà facoltà all'Amministrazione dello Stato di trattenere in servizio quel personale che abbia superato i limiti d'età o che li raggiungerà entro un quinquennio dalla data d'entrata in vigore di essa legge senza aver compiuto 40 anni di servizio effettivo. Tale possibilità, però, è limitata all'eventuale periodo occorrente per il compimento del predetto periodo di anzianità di servizio ed in ogni caso per non oltre un quinquennio dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Inoltre, col citato articolo 4, e precisamente al secondo comma, viene stabilito che il personale che alla data di entrata in vigore della legge in parola abbia superato i limiti di età, o li raggiungerà entro un triennio da tale data, senza aver compiuto 20 anni di servizio effettivo, abbia il diritto di essere trattenuto in servizio fino al raggiungimento di tale anzianità.

Detta disposizione di legge, che ha quindi prodotto i suoi effetti dal 15 febbraio

1958 per il personale di tutte le Amministrazioni dello Stato, è divenuta operante solo dal 22 dicembre 1959 per quello dipendente dalla Direzione generale dell'alimentazione e dei suoi organi periferici, inquadrato appunto dal 22 dicembre 1959 nei ruoli ad esaurimento.

Conseguentemente, il personale della Alimentazione che si trovi nelle condizioni previste dal primo comma del citato articolo 4 della legge n. 46, si è visto ridurre, praticamente, ad un triennio il termine inizialmente previsto in un quinquennio per l'altro personale statale e, parimenti, si è visto ridurre ad un solo anno il termine di cui al secondo comma dello stesso articolo 4.

Orbene, una tale sperequazione assume addirittura la veste di iniquità nei confronti di detto personale dell'Alimentazione ove si consideri il fatto che esso è composto, per lo più, di elementi anziani, essendo stata loro richiesta, in sede di assunzione, il possesso di una particolare esperienza tecnica che non era possibile ricercare in elementi di età giovanile. Se poi si aggiun-

ge a ciò il fatto che tale personale fu assunto prevalentemente nel periodo tra il 1944 ed il 1949, sarà ancora più palese tale iniquità, considerandosi che proprio al detto personale viene attualmente negata la possibilità di raggiungere quei 20 anni di servizio effettivo che il secondo comma dell'articolo 4 della legge n. 46 ha ritenuto costituire appunto il minimo indispensabile, tanto da mutare in diritto del dipendente, la facoltà dell'Amministrazione prevista nel primo comma dello stesso articolo.

Pertanto, poichè è indubbio che motivi di equità vogliono che detto personale usufruisca dei citati benefici quanto meno nella misura prevista per tutti gli altri impiegati dello Stato, si è proceduto alla stesura del presente disegno di legge, che fa decorrere dal 22 dicembre 1959 i termini previsti dall'articolo 4 della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

E siamo sicuri che sarà da voi approvato perchè risponde ad un criterio di equità e di giustizia cui non può sottrarsi uno Stato di diritto.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Nei confronti del personale della Direzione generale dell'alimentazione e dei suoi organi periferici, inquadrato in data 22 dicembre 1959 a norma della legge 6 marzo 1958, n. 199, la data di decorrenza del quinquennio di cui all'articolo 4 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, è stabilita al 22 dicembre 1959.

### Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.